

N. 258

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento per il riordino dell'Istituto
nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 settembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 158/10

Roma, 28 SET. 2010

Con bene,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III", ai sensi dell'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

cc: [signature]
[signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è stato costituito con Regio decreto 14 luglio 1907, sotto il titolo di: "Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli Ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie", allo scopo di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali stessi e delle loro famiglie meno favorite dalla sorte.

Con il Regio decreto 23 febbraio 1908, su proposta del Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'Istituto venne dichiarato "Opera Pia" ed assoggettato alla disciplina stabilita per tali opere dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Lo statuto organico vigente fu approvato con Regio decreto 27 aprile 1943.

Secondo tale statuto le attività di beneficenza si svolgono sia con il soccorso diretto, a mezzo di sussidi in denaro, sia con l'assistenza, compiuta normalmente attraverso la gestione di una casa di riposo.

La casa di riposo fu istituita usufruendo dell'immobile ubicato in Sanremo denominato Villa Boyd (detta Vista Lieta) proveniente da un lascito della Sig.ra Boyd Ogle a Benito Mussolini che lo ha poi donato al demanio dello Stato.

Nel 1977 l'Istituto fu incluso fra gli enti che, per effetto dell'art. 115 del D.P.R. 616, continuano a sussistere come enti morali.

Il conseguente D.P.R. 31 marzo 1979, n. 4517, stabilì che l'Istituto non era assoggettabile alla procedura di cui al comma 6 dell'art. 113 del citato D.P.R. n. 616/1997, in quanto svolgeva funzioni estranee a quelle trasferite e delegate alle regioni ed agli enti locali.

La vigilanza sull'Istituto è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno tramite la Prefettura di Roma.

L'Istituto non possiede beni immobili propri ma ha in uso i locali demaniali in Roma ove ha sede la Presidenza ed il complesso della villa "Vista Lieta" in Sanremo, che, attualmente, oltre ad essere utilizzata come casa di riposo, fornisce ospitalità per brevi periodi agli Ufficiali delle Forze Armate.

Le disponibilità finanziarie sono costituite da:

- oblazioni volontarie versate dagli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
- interessi frutto del capitale mobiliare investito in titoli di Stato;
- rette corrisposte dagli ufficiali ospiti della Villa, *a tempo indeterminato oppure per brevi periodi*, quale parziale contributo alle spese di gestione;
- eventuali sovvenzioni e contribuzioni.

In applicazione delle vigenti disposizioni, un terzo delle predette oblazioni viene destinata all'acquisto di titoli di Stato per incrementare il patrimonio.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Istituto poteva assumere la personalità giuridica di diritto privato.

L'Istituto è stato, pertanto, inserito nell'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della finanziaria 2002.

In seguito, l'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato alcune parti della predetta legge finanziaria, tra le quali l'allegato A, ed ha disposto, tra l'altro, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009 (ora prorogato al 31 ottobre 2009) non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in fondazione di diritto privato e trasferisce dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa le funzioni di vigilanza e controllo contabile.

L'articolo 2 demanda agli amministratori dell'Istituto la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

Lo statuto può prevedere la presenza di rappresentanti dell'amministrazione statale nell'organo di amministrazione e controllo.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero della difesa, cui è demandato il compito di verificare l'inventario degli eventuali beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione. Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto agli eventuali beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del ministero vigilante.

L'articolo 4 stabilisce che l'ente privatizzato si autofinanzi con risorse proprie; da esso pertanto non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie. Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si evidenzia, infine, che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente di cui trattasi si avvale esclusivamente dell'operato volontario di ufficiali e sottufficiali in pensione.

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III", ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a trasformare l'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in persona giuridica di diritto privato.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. ~~Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.~~

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli amministratori dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III promuovono le necessarie modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio, 2000, n. 361.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

~~*3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*~~

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.



Ministero dell' Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACQ/10/SEMP4/14580

20 OTT. 2009


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III, ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.



IL CAPO DELL'UFFICIO
Luigi Gualtieri



403
19

NO
SETTE

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Roma,

19 OTT 2009

Prot. N. 107671
Rif. Prot. Entrata N. 107590
Allegati: 1
Risposta a nota Nr.

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.:


All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si restituisce, debitamente bollinato, il provvedimento in oggetto indicato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto



Schemi Provvedimenti $\frac{603}{19}$

⚠ Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** gio 15/10/2009 18.31
A: Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze
Cc:
Oggetto: D.P.R. istituto Vittorio Emanuele III
Allegati: [testo dpr istituto vittorio emanuele 14 ottobre.doc\(42KB\)](#) [ATN-AIR UITS vittorio emanuele DEF 14 ottobre.doc\(57KB\)](#) [RELAZIONE ILLUSTRATIVA VITTORIO EMANUELE III 14 OTTOBRE.doc\(34KB\)](#)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI BENEFICENZA
VITTORIO EMANUELE III, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 25
GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO
2008, N. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la
trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTI il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto
27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello
statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

RITENUTO che il carattere istituzionale dell'ente e le finalità dello stesso ne giustificano
la trasformazione in soggetto di diritto privato;

CONSIDERATO che il Ministero della difesa con nota n.8/57401/D.X.I. 47 in data 17
novembre 2005 e n.8/5159 in data 4 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al
trasferimento a quel Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della
natura delle attività svolte dall'Istituto, consistenti nell'assistenza in favore degli ufficiali
delle Forze armate pensionati e delle loro famiglie;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

EMANA
il seguente regolamento

ART. 1

(Privatizzazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III)

1. L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è trasformato in Fondazione di diritto privato ed è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La vigilanza sull'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III è trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa.

ART. 2

(Modifiche statutarie)

1. Gli amministratori dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III deliberano le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero della difesa.
3. Il Presidente della Fondazione è nominato previo parere dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

ART. 3

(Patrimonio dell'ente).

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'avvenuta trasformazione.
3. Il Ministero della difesa verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
4. Negli inventari di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non

in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.

ART. 4
(Entrate)

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.

ART.5
(Disposizioni transitorie)

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Gli organi dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46-5/A2008147803/II
All. 4

Roma, 23 SET. 2010

Affari Legislativi
Prot. Uscita del 23/09/2010
Numero: 0006463
Classifica: II.46/A



-ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
. Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
. Dipartimento per i rapporti con il Par-
lamento

AI MINISTERO DELLA DIFESA
. Ufficio legislativo

R O M A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
23 SET. 2010
6780

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III", ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione per la semplificazione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, lo schema di regolamento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, corredato del parere favorevole n. 71/2010 reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 agosto 2010, nonché dei pareri interlocutori espressi nelle adunanze del 18 gennaio e 2 luglio 2010.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Al riguardo, si rappresenta che questa Amministrazione ha recepito integralmente le richieste di modifica al testo formulate dall'Alto Consesso con il parere del 18 gennaio citato.

È stato quindi modificato l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, prevedendo esplicitamente l'assoggettamento della Fondazione al Codice civile.

In relazione al potere di nomina del Presidente della Fondazione, il comma 3 dell'articolo 2 prevede ora, come suggerito dall'Alto Consesso, che la nomina del Presidente e degli organi di amministrazione e controllo sia attuata con decreto del Ministro della difesa secondo le modalità procedurali che saranno previste nello statuto.

È stato infine modificato l'articolo 4 dello schema, precisando che tutte le cariche della Fondazione sono attribuite a titolo gratuito e che lo Statuto non potrà contemplare la possibilità di eventuali contributi a carico dello Stato o di enti pubblici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgiorno

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza
Vittorio Emanuele III, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 113;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

VISTI il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

RITENUTO che il carattere istituzionale dell'ente e le finalità dello stesso ne giustificano la trasformazione in soggetto di diritto privato;

CONSIDERATO che il Ministero della Difesa con nota n.8/57401/D.X.I. 47 in data 17 novembre 2005 e n.8/5159 in data 4 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al trasferimento a quel Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della natura delle attività svolte dall'Istituto, consistenti nell'assistenza in favore di ufficiali delle Forze armate pensionati e delle loro famiglie;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SU proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

EMANA
il seguente
REGOLAMENTO

Art. 1

(Privatizzazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III)

1. L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è trasformato in Fondazione di diritto privato.
2. **L'Istituto è disciplinato dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.**
3. La vigilanza sull'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III è trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa.

Art. 2

(Modifiche statutarie)

1. Gli amministratori dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III deliberano le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero della difesa.
3. Il Presidente della Fondazione è nominato **con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le modalità procedurali di nomina del Presidente.**

Art. 3

(Patrimonio dell'ente)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'avvenuta trasformazione.
3. Il Ministero della difesa verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
4. Negli inventari di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.

Art. 4
(Entrate)

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.
2. **Lo statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.**
3. **La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.**

Art.5
(Disposizioni transitorie)

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.
2. Gli organi dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è stato costituito con Regio decreto 14 luglio 1907, sotto il titolo di: "Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli Ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie", allo scopo di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali stessi e delle loro famiglie meno favorite dalla sorte.

Con il Regio decreto 23 febbraio 1908, su proposta del Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'Istituto venne dichiarato "Opera Pia" ed assoggettato alla disciplina stabilita per tali opere dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Lo statuto organico vigente fu approvato con Regio decreto 27 aprile 1943.

Secondo tale statuto le attività di beneficenza si svolgono sia con il soccorso diretto, a mezzo di sussidi in denaro, sia con l'assistenza, compiuta normalmente attraverso la gestione di una casa di riposo.

La casa di riposo fu istituita usufruendo dell'immobile ubicato in Sanremo denominato Villa Boyd (detta Vista Lieta) proveniente da un lascito della Sig.ra Boyd Ogle a Benito Mussolini che lo ha poi donato al demanio dello Stato.

Nel 1977 l'Istituto fu incluso fra gli enti che, per effetto dell'art. 115 del D.P.R. 616, continuano a sussistere come enti morali.

Il conseguente D.P.R. 31 marzo 1979, n. 4517, stabilì che l'Istituto non era assoggettabile alla procedura di cui al comma 6 dell'art. 113 del citato D.P.R. n. 616/1997, in quanto svolgeva funzioni estranee a quelle trasferite e delegate alle regioni ed agli enti locali.

La vigilanza sull'Istituto è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno tramite la Prefettura di Roma.

L'Istituto non possiede beni immobili propri ma ha in uso i locali demaniali in Roma ove ha sede la Presidenza ed il complesso della villa "Vista Lieta" in Sanremo, che, attualmente, oltre ad essere utilizzata come casa di riposo, fornisce ospitalità per brevi periodi agli Ufficiali delle Forze Armate.

Le disponibilità finanziarie sono costituite da:

- oblazioni volontarie versate dagli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
- interessi frutto del capitale mobiliare investito in titoli di Stato;
- rette corrisposte dagli ufficiali ospiti della Villa, *a tempo indeterminato oppure per brevi periodi*, quale parziale contributo alle spese di gestione;
- eventuali sovvenzioni e contribuzioni.

In applicazione delle vigenti disposizioni, un terzo delle predette oblazioni viene destinata all'acquisto di titoli di Stato per incrementare il patrimonio.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Istituto poteva assumere la personalità giuridica di diritto privato.

L'Istituto è stato, pertanto, inserito nell'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della finanziaria 2002.

In seguito, l'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato alcune parti della predetta legge finanziaria, tra le quali l'allegato A, ed ha disposto, tra l'altro, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009 (ora prorogato al 31 ottobre 2009) non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in fondazione di diritto privato e trasferisce dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa le funzioni di vigilanza e controllo contabile.

L'articolo 2 demanda agli amministratori dell'Istituto la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

Lo statuto può prevedere la presenza di rappresentanti dell'amministrazione statale nell'organo di amministrazione e controllo.

Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le modalità procedurali di nomina del Presidente.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero della difesa, cui è demandato il compito di verificare l'inventario degli eventuali beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione. Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto agli eventuali beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del ministero vigilante.

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la Fondazione si finanzia con risorse proprie. Il comma 2 dispone che lo statuto non possa recare la previsione della possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie. Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si evidenzia, infine, che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente di cui trattasi si avvale esclusivamente dell'operato volontario di ufficiali e sottufficiali in pensione.

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4242/10

Roma, addì 20 settembre 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero 71/2010 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**RIORDINO ISTITUTO NAZIONALE
DI BENEFICENZA VITTORIO
EMANUELE III (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....


**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Tonello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III,
ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 gennaio 2009, prot. n. 557/ST/210.010,
trasmessa con nota 22 gennaio 2009, prot. n.557/ST/208,018.1 S.24(3)
con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri interlocutori espressi nelle adunanze del 18 gennaio e del
2 luglio 2010;

Viste le relazione in adempimento del 4 giugno 2010, prot. n. 0004134
e n. 0005387 del 27 luglio 2010, trasmesse dall'Ufficio affari legislativi e

relazioni parlamentari del Ministero dell'interno.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna.

Premesso e considerato:

Questa Sezione è intervenuta sullo schema in esame con due pareri interlocutori. In particolare, con il secondo parere, reso nell'Adunanza del 2 luglio 2010, la Sezione aveva ulteriormente sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la seconda relazione in adempimento sopra citata, l'Amministrazione, in relazione al ribadito rilievo formulato, relativo alle concrete modalità con cui si era inteso dare attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di non avere strutture specificamente destinate alla vigilanza dell'Ente in questione, alle quali riferire in modo diretto ed esplicito la disposizione recata dalla lettera i) sopra richiamata.

In sostanza l'Amministrazione spiega di non aver potuto in concreto applicare la disposizione per un vincolo strutturale connesso alla stessa tipologia organizzativa del Ministero, senza più tornare sulla presunta alternatività nella applicazioni dei criteri di cui alle lettere del citato comma 634.

Questo Consesso ha avuto più volte modo di chiarire e spiegare l'autonomia del criterio di cui alla lettera i). Così pure irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), appare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche

previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.

Le Amministrazioni devono quindi dar conto e motivare in ordine al come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i); naturalmente nel percorso applicativo relativo a ciascuna delle lettere indicate, l'Amministrazione è chiamata a spiegare le ragioni e le modalità che caratterizzano le sue scelte, con specifico riferimento ad ognuna delle modalità volute dalla legge a fronte della struttura organizzativa in essere.

Allo stato, questo Consesso non può che prendere atto delle spiegazioni rese dall'Amministrazione e del fatto che l'impossibilità della applicazione del criterio di cui alla lettera i), non è frutto di una inesistente alternatività nella scelta dei criteri in questione, ma deriva dalle stesse caratteristiche delle strutture su cui si deve intervenire.

Quanto alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto che le modificazioni introdotte nel testo ora in esame sono pienamente conformi a tali osservazioni.

La Sezione quindi nel ribadire il suo orientamento più volte espresso in tema di regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono dar conto e motivare come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta "la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il


funzionamento” (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742 del 2009), prende atto delle motivazioni svolte nella citata ultima nota di adempimento e non si oppone per quanto di competenza all’ulteriore corso del testo in esame.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna




IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Numero 3230/10 e data 16/7/2010 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III, ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19.1.2009, prot. n. 557/ST/210.010, trasmessa con nota 22 gennaio 2009, prot. n.557/ST/208,018.1 S.24(3) con la quale il Ministero dell'interno (dipartimento della pubblica sicurezza) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 18 gennaio

2010;

Vista la relazione in adempimento del 4 giugno 2010, prot. n. 0004134 trasmessa dall'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

Con il parere interlocutorio adottato nell'adunanza del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la relazione in adempimento sopra citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come sia stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di aver già "provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210" e sottolinea di doversi ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-septies del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-bis del medesimo articolo 2, che "ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni".

Le considerazioni svolte dall'Amministrazione non possono essere condivise. In primo luogo è del tutto irrilevante, sotto il profilo che qui interessa, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78 del 2009 sia stato soppresso con il richiamato art. 2, comma 8-septies, in quanto è altra la disposizione in base alla quale la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti deve avvenire e, precisamente, il comma 6 dell'articolo 17, che ha aggiunto le lettere h) ed i) al comma 634 della legge 244 del 2007. L'autonomia del criterio di cui alla lettera i) di cui al comma 6 dell'articolo 17 è del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Così pure irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), appare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.

Ritiene pertanto la Sezione, di dover ribadire il suo orientamento più volte espresso in tema di regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono dar conto e motivare come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta "la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento" (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742 del 09).


Quanto alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto degli intendimenti manifestati dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in conformità delle stesse, con specifico riferimento all' articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 3 ed all'articolo 4 e resta in attesa che l'Amministrazione trasmetta il nuovo testo del regolamento modificato.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)





1.4.2010
A. Tito



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 316

Roma, addì 28 gennaio 2010

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **71/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**RIORDINO ISTITUTO NAZIONALE
DI BENEFICENZA VITTORIO
EMANUELE III (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale
A. Giamè



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

Schema di d.P.R. recante, "Regolamento di riordino dell'istituto nazionale Vittorio Emanuele III,

ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-5/A2008147803 del 7 dicembre 2009, trasmessa con nota dell'8 successivo n. 46-5/A2008147803/II e pervenuta in segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che in attuazione dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione e dai successivi interventi legislativi, è stato predisposto uno schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2009, con il quale si è proceduto alla trasformazione in fondazione di diritto privato dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, avente come scopo preciso quello di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali delle FF.AA. e della G.d.F., e si sono trasferite le funzioni di vigilanza e controllo contabile sul medesimo Istituto dal Ministero dell'Interno al Ministero della Difesa (art. 1, commi 1 e 2).

Il provvedimento in questione consta di altri quattro articoli, oltre l'art. 1 succitato, che disciplinano:

- a) l'art. 2, le modalità per l'introduzione delle necessarie, consequenziali modifiche allo Statuto dell'Ente ed alcuni contenuti obbligatori dello stesso, che, peraltro, si aggiungono a quelli previsti come limitazioni dall'ultimo comma dell'art. 3;
- b) l'art. 3, il patrimonio dell'Ente e le modalità di sua individuazione;
- c) l'art. 4, le entrate dell'Ente;
- d) l'art. 5, la permanenza in carica degli attuali amministratori dell'Ente fino alla nomina dei nuovi titolari degli organi di governo, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CONSIDERATO

Il riordino dell'Ente in questione costituirebbe, secondo la relazione

che accompagna lo schema di provvedimento normativo in oggetto, attuazione dell'art. 26, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni. Tale articolo, come è noto, prevede la soppressione (c.d. taglia enti) di tutti gli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non sia intervenuta almeno l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allorchè la Sezione ha esaminato gli schemi di regolamento adottati in base al più volte citato art. 26, c.1, secondo periodo, d.l. n. 112 del 2008, è stato chiaramente affermato che la natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore deve dedursi dalla disposizione del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 ottobre 2009, n. 3701/2009).

La Sezione ha più volte ritenuto (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) che il riordino debba "essere visto come un fatto unitario", nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102. Con la conseguenza che il riordino deve inquadrarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa per ciascuna Amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono aver comunicato entro il 30 novembre 2009 le economie conseguite

in via strutturale.

Del resto il comma 634 dell'art. 2, legge n. 244 del 2007 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici statali. Tali principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere integralmente osservati dai regolamenti di riordino, sicchè i nuovi regolamenti non possono omettere di disciplinare materie che sono investite da quei principi e criteri. E' lo stesso concetto di riordino che implica un'interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente.

La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26 implica, perciò, che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione, contestualmente allo schema di regolamento in oggetto, non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) del c. 634 dell'art. 2 della suddetta l. n. 244 del 2007, con "la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento" (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09). Questo aspetto rileva particolarmente per ciò che attiene al mantenimento delle funzioni del Ministero della Difesa ed alla presenza di rappresentanti di quest'Amministrazione negli organi di gestione e di controllo della futura

Fondazione di diritto privato: ed è quindi necessario che l'Amministrazione riferisca in ordine alle modalità con cui ha inteso dare attuazione a questo aspetto della delega regolamentare.

Il riordino dell'Ente in questione doveva essere stato già attuato in seguito al primo comma dell'art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, proprio nel senso della sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato in relazione alla sua peculiare natura di ente associativo, che, così come già rilevato dalla Sezione nel parere n. 4635/09, non può non assumere un suo rilievo specifico in relazione alle esigenze di riordino connesse alla riduzione della spesa pubblica. In altri termini, stante la natura *lato sensu* associativa dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, l'Amministrazione referente ha ritenuto di superare l'alternativa secca tra riordino dell'Ente pubblico e soppressione, per percorrere la strada diversa della trasformazione in fondazione di diritto privato.

Venendo alle singole disposizioni dello schema di d.P.R. in questione, qualche perplessità induce il comma 1, allorchè attribuisce al Codice civile un'efficacia puramente surrogatoria delle lacune esistenti nella normativa speciale, quando, invece, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente dovrebbe indurre a sottoporlo integralmente alla disciplina civilistica, alla quale dovrebbe espressamente derogare la normativa speciale dettata con il presente regolamento in occasione della trasformazione dell'Ente stesso.

Anche il comma 3 dell'art. 2 dovrebbe indicare a chi spetta il potere di nomina del Presidente della Fondazione, una volta attribuita ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze una funzione consultiva in proposito, ed indicare le modalità procedurali di

esercizio di tale funzione consultiva.

Più sostanziali sono le osservazioni all'art. 3. Il primo comma esplicita in sostanza quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 115 d.P.R. n. 616 del 1977 e si concretizza proceduralmente nei commi 2, 3 e 4. Va tenuto conto, però, che l'Ente è titolare di un diritto di uso perpetuo di beni immobili demaniali (Villa Boyd in Sanremo ed i locali siti in Roma, ove ha sede la Presidenza), in ordine al quale fu stabilito (v. la premessa allo Statuto organico dell'Istituto del 5 aprile 1941) che il demanio avrebbe dovuto rimborsare all'Istituto il valore delle nuove costruzioni realizzate all'interno della Villa Boyd. Conseguentemente sembrerebbe opportuno che il d.P.R. in esame non lasciasse alla piena discrezionalità del futuro Statuto disporre in proposito, anche perché il comma 5 del medesimo articolo non sembra particolarmente chiaro in proposito e perché, nel silenzio della bozza di regolamento di esame, dovrebbe essere lo Statuto a disporre, ai sensi dell'art. 31 Cod. civ., della devoluzione dei beni nel caso della estinzione dell'Ente.

In altri termini, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente, e quindi di patrimonio destinato ad uno scopo, implica che il regolamento in esame specifichi quale sia il patrimonio del soppresso ente, che formerà il patrimonio della Fondazione, e quali siano i rapporti del patrimonio, così come determinato, con il demanio dello Stato.

Andrebbe, infine, stabilita e precisata la gratuità di tutte le cariche nella futura Fondazione e previsto che anche il nuovo Statuto non potrà contemplare la possibilità di eventuali contributi a carico dello Stato o di Enti pubblici.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti alle osservazioni svolte in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Olivero Giammei